



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Telecamera in auto: è legale la dash cam?

Autore: Redazione | 29/11/2017



Dash cam: che valore ha la registrazione video fatta con una telecamera montata internamente all'abitacolo del conducente.

Una telecamera montata in auto per registrare la strada, in presa diretta, mentre stai guidando in città o in autostrada. Il tutto per avere le prove da offrire in propria

difesa in caso di multe o incidenti stradale. Ma c'è anche chi le punta anche all'interno dell'abitacolo, per fare registrazioni da postare sui social network o per creare dei video da *influencer*. È questa l'ultima frontiera della tecnologia, pubblicizzata in televisione e sui social network. Il nome tecnico è **Dash cam**; se invece la ripresa è in direzione della cabina di guida il nome corretto è **taxicam**. Sono molto simili a uno smartphone e si attaccano sul parabrezza, in corrispondenza dello specchietto retrovisore, con una semplice ventosa. Lo scopo della cam è avere un occhio continuamente puntato sulla strada o sui passeggeri, in grado di immagazzinare le immagini e conservarle per un più o meno prolungato lasso di tempo (dipende dalla memoria dell'apparecchio). Ma sono davvero lecite? Cosa succede se la polizia dovesse fermarci e trovare, sullo specchio, uno di questi apparecchi? L'eventuale registrazione avrebbe valore in un processo? Insomma, con riferimento alla **telecamera in auto, è legale la dash cam o la taxicam?** È quello che cercheremo di capire in questo articolo.

Che valore ha il video della dash cam?

La prima cosa che viene in mente quando si pensa a una telecamera costantemente puntata contro gli altri o la strada è la possibile **lesione della privacy** che questa può comportare per chi viene inavvertitamente e inconsapevolmente ripreso. Ebbene, il primo obbligo per chi utilizza una dash cam è di **non pubblicare l'esito delle registrazioni**. Non può farlo sui social, né può estrarre un breve filmato e inviarlo su whatsapp se da questo dovessero apparire i volti delle persone (pedoni o altri automobilisti) oppure le targhe delle altre auto. Un comportamento del genere costituirebbe un reato a meno che non si provveda ad oscurare questi elementi dal video. Quindi il vigile non può elevare alcuna multa solo perché trova appiccicata sul parabrezza una dash cam (a meno che questa non sia posta in modo tale da impedire di vedere la strada e da guidare in condizioni di non piena sicurezza). L'illecito scatta non per le riprese ma in base al successivo utilizzo dei filmati.

Il secondo problema è l'utilità della dash cam: le **registrazioni video hanno valore legale in un eventuale processo?** Immaginiamo un vigile che sostenga di averci visto passare col rosso mentre invece il filmato dimostra il contrario; oppure un incidente a un incrocio dove l'altro conducente sostiene che eravamo in eccesso di velocità, cosa che la dash cam smentisce clamorosamente. **Un video può essere una prova?** È davvero possibile, in caso di incidente stradale, usare

quelle registrazioni come “prova” per dimostrare la propria innocenza davanti alla polizia o in un’aula di tribunale, come lascia intendere la pubblicità?

Nel nostro processo civile i video possono essere prova solo se non contestati dalla controparte, cosa che – per ovvie ragioni – succede quasi spesso. Ma la contestazione non può essere generica; deve invece (secondo la Cassazione) basarsi su fatti convincenti. Ad oggi non esiste alcuna norma che disciplina l’utilizzo delle dash cam; le registrazioni potranno quindi rientrare nelle cosiddette «prove atipiche» del processo che possono essere valutate dal giudice secondo il suo «prudente apprezzamento». In pratica, sarà il giudice ad accertare, caso per caso, se quelle immagini possano essere usate come prova. Per le multe vale lo stesso discorso: l’ufficiale che accerta l’infrazione non è tenuto a tener conto del video. Si può chiedere che le riprese vengano acquisite dalla polizia in caso di contestazione dell’infrazione. Verranno valutate caso per caso.

Non dimentichiamo però che, dalla scorsa estate, il decreto “Concorrenza” ha sdoganato l’uso della **scatola nera** all’interno dell’auto. A queste viene invece dato un valore di prova enorme. In più se è vero che la dash cam costa solo 39 euro, le scatole nere vengono montate a spese dell’assicurazione (così almeno dice la legge) e, a fronte di ciò, la compagnia è tenuta a garantire uno sconto al proprio assicurato. Quindi, la scatola nera è più sicura, meno costosa e anche più utile.

È legale la dashcam?

Vediamo ora l’ipotesi in cui la telecamera venga usata per filmare il conducente e/o gli altri passeggeri. Qui entra in gioco la norma del codice della strada che impone al conducente di mantenere il controllo del veicolo. Se dovesse risultare che questi è distratto per via della presenza della telecamera, dinanzi alla quale “fa l’attore”, allora si potrebbe avere una multa.

In particolare il codice della strada **[1]** stabilisce che il conducente deve mantenere il controllo del proprio veicolo, in modo tale da poter compiere tutte le manovre necessarie, in condizioni di sicurezza e garantire la tempestiva frenata dell’automobile entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Questa norma si presta, per la sua genericità, ad ampie interpretazioni: interpretazioni che, in prima battuta, vengono rimesse al vigile – chiamato a verificare se la guida era o meno sicura – e, solo in un secondo momento, al giudice in caso di ricorso contro l’eventuale multa. Tra gli obblighi di

sicurezza alla guida vi è ovviamente quello di tenere gli occhi puntati verso la strada e non distratti verso, ad esempio, la telecamera dello smartphone. In caso di incidente stradale, al di là della multa che la polizia potrebbe elevare, ci sarebbe anche l'assicurazione che potrebbe rifiutarsi di coprire i danni.

Quindi chi guida con gli occhi rivolti, di tanto in tanto, alla telecamera in auto può ben essere multato. Di tanto abbiamo già detto in [Video durante la guida: rischio la multa se lo pubblico?](#)

Note

[1] Art. 141 co. 2 cod. str.